FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 009/CGF (2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 265/CGF – RIUNIONE DEL 23 MAGGIO 2012

I° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Prof. Francesco Delfini, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1. RICORSO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA FALLITA SOCIETÀ S.S. LANCIANO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN OGNI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMA 1, STATUTO F.I.G.C. ED ALL'ART. 9, COMMI 1 E 2, C.G.S.,— NOTA N. 3563/333 PF10-11/AM/MA DEL 30.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 75/CDN del 22.3.2012)
- 2. RICORSO DELLA SIG.RA BERNARDI PATRIZI PATRIZIA (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA FALLITA SOCIETÀ S.S. LANCIANO S.R.L.)AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN OGNI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMA 1, STATUTO F.I.G.C. ED ALL'ART. 9, COMMI 1 E 2, C.G.S.,—NOTA N. 3563/333 PF10-11/AM/MA DEL 30.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 75/CDN del 22.3.2012

Con Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 22.3.2012 i coniugi signori Paolo Di Stanislao e Patrizia Bernardi Patrizi sono stati condannati ciascuno alla sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in ogni rango di categoria della F.I.G.C., per "violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. nonché, per le fattispecie messe in atto dopo il 7 marzo 2007, del principio di corretta gestione di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. vigente all'epoca dei fatti, per aver deliberatamente distratto somme alla società nel proprio personale interesse, arrecando pregiudizio alla società e alla sua attività sportiva".

Avverso tale decisione ricorrono entrambi i coniugi, assistiti dai medesimi difensori.

I due ricorsi (rispettivamente n. 392 e 393), relativi all'impugnazione della medesima decisione e fondati sulle medesime prospettazioni e tesi difensive, vanno trattati congiuntamente.

In udienza è stato sentito il signor Paolo Di Stanislao, unico presente tra i ricorrenti, ed il difensore di entrambi ha analiticamente illustrato le proprie tesi difensive, esposte nei ricorsi.

Esse si snodano su due profili, il primo, in diritto, con la richiesta, svolta in principalità, di declaratoria di inammissibilità ovvero improcedibilità del deferimento della Procura Federale, per

violazione del principio del "ne bis in idem"; il secondo, nel merito, con la richiesta di proscioglimento dei ricorrenti da ogni addebito o, in subordine, di riduzione della sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

Quanto a quest'ultimo profilo, sia nei ricorsi che nella discussione orale i ricorrenti non hanno analiticamente confutato gli addebiti mossi dalla Procura Federale sulla base delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza di Lanciano per delega del Procuratore della Repubblica presso tale Tribunale, limitandosi a censurare l'assenza di una autonoma attività investigativa della Procura Federale, che si sarebbe appiattita sulle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza e a prospettare, in via subordinata, la ritenuta "lampante eccessività e spropositatezza" delle sanzioni irrogate in primo grado.

Quanto invece al primo profilo, la difesa dei ricorrenti, nei ricorsi e nella discussione orale, ha sottolineato che ai coniugi Di Stanislao e Bernardi Patrizi erano state in precedenza applicate dalla Commissione Disciplinare Nazionale le sanzioni delle inibizione, per 18 mesi quanto al signor Paolo Di Stanislao e per giorni 12 quanto alla signora Patrizia Bernardi Patrizi, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, comma 2 e 3 N.O.I.F. per le cariche rivestite nella società S.S. Lanciano poi fallita. Poiché gli addebiti mossi dalla Procura Federale nel deferimento accolto con la decisione oggetto di impugnazione sono stati oggetto di accertamento nell'ambito delle indagini alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano relative a reati di bancarotta fallimentare, la difesa dei ricorrenti ha sostenuto che si sarebbe in presenza dei medesimi fatti e dunque sarebbe stato precluso alla Procura Federale il nuovo deferimento da cui ha tratto origine del presente giudizio, mentre sarebbe stato possibile esclusivamente promuovere giudizio di revocazione, nei termini previsti dal codice di giustizia sportiva, ormai inutilmente decorsi.

Il rappresentante della Procura Federale, sentito in udienza, ha replicato che il deferimento da cui trae origine il presente giudizio non può dirsi relativo ai medesimi fatti, ma attiene a fatti autonomi che sono emersi successivamente alla prima decisione, e che comunque nel presente giudizio non è stata contestata la violazione degli artt. 21, comma 2 -3 e 16 N.O.I.F. (come era stato nel primo giudizio) ma esclusivamente la violazione della norma generale di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S..

Ritiene questa Corte che il deferimento della Procura Federale non possa essere dichiarato inammissibile o improcedibile, come richiesto dai ricorrenti e che tuttavia i ricorsi dei signori Paolo Di Stanislao e Patrizia Bernardi Patrizi siano parzialmente fondati per quanto segue.

Precisato che il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale, che precluderebbe il nuovo giudizio, è costituito da una ordinanza di applicazione della pena su richiesta degli stessi deferiti, ritiene questa Corte che il presente giudizio non sia impedito dall'operare il divieto del "ne bis in idem", perché nella prima decisione la sanzione è stata applicata, con ordinanza (su richiesta degli incolpati) perché questi avevano ricoperto cariche sociali al momento della dichiarazione di fallimento (artt. 21, comma 2 -3 e 16 N.O.I.F.) a prescindere dalle condotte distrattive ed illecite oggetto del secondo deferimento, sanzionabili dalla norma generale di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S.. Codeste ultime condotte, ignote all'epoca e connotate da autonomo disvalore disciplinare, non sono state analiticamente contestate dai ricorrenti, che non hanno offerto alcun elemento o riscontro contrario alle risultanze delle indagini della magistratura penale (indagini vagliate e rivalutate sotto il profilo del disvalore disciplinare nel deferimento della Procura Federale).

Ritiene dunque la Corte che alcuni dei fatti oggetto del secondo deferimento (fatti di distrazione di denari e di documenti, utilizzo di polizze fideiussorie risultate scoperte per rendersi inadempienti all'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto delle quote sociali della società calcistica, riscossione di assegni tramite i conti correnti di soggetti inconsapevoli) non possano dirsi direttamente e funzionalmente connessi al fallimento della società calcistica, ma siano censurabili di per sé, con la norma generale dell'art. 1, comma 1, C.G.S. (nonché, per le fattispecie messe in atto dopo il 7 marzo 2007, del principio di corretta gestione di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.) oggetto di richiamo nel deferimento da cui il presente giudizio trae origine.

Tuttavia, l'invocazione del principio del "ne bis in idem", se non può costituire, come detto, motivo di inammissibilità ovvero improcedibilità del deferimento della Procura Federale, può valere

a ritenere già oggetto di sanzione, con l'ordinanza di patteggiamento, (esclusivamente) il disvalore costituito dalla permanenza in cariche sociali al momento del fallimento, giustificandosi così qui una riduzione della sanzione irrogata con la decisione impugnata, che pare congruo a questa Corte limitare a 3 anni di inibizione per ciascuno dei ricorrenti.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento dei ricorsi come sopra proposti dal sig. Di Stanislao Paolo e dalla sig.ra Bernardi Patrizi Patrizia riduce la sanzione inflitta a 3 anni di inibizione per entrambi.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIATORE GIRARDI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 15 C.G.S. - NOTA N. 5375/1113 PF09-10/SP/BLP DEL 15.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 21.3.2012

Con nota n. 5375/113 pf09-10/SP/blp del 15.2.2012, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale, il signor Domenico Girardi, attuale reclamante, calciatore tesserato in favore della società Taranto Calcio S.r.l. (e, in precedenza, società Hellas Verona F.C. S.p.A.), per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S., per non avere provveduto, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, al pagamento della somma indicata nella decisione del Collegio Arbitrale della Lega Italiana Calcio Professionistico, adottata nella riunione del 18.9.2009, con la quale, a sua volta, era stata irrogata al medesimo Girardi, la sanzione disciplinare della riduzione degli emolumenti.

L'impugnata decisione della C.D.N., in parziale accoglimento della richiesta formulata dalla Procura Federale (che aveva domandato l'irrogazione dell'ammenda di €2.500,00), applicava al reclamante la sanzione dell'ammenda di €1.800,00.

Il reclamante critica la pronuncia della C.D.N., riproponendo gli argomenti già esposti in primo grado.

La tesi essenziale esposta dal Girardi si incentra sulla circostanza che, in virtù di una transazione, sottoscritta il 18.6.2009 con la società Hellas Verona F.C. S.p.A., ogni rapporto debitorio e creditorio con la società dovrebbe ritenersi definito, con la conseguente liberazione di ogni e qualsiasi obbligazione dipendente dal rapporto di lavoro esauritosi il 30.6.2009.

I motivi illustrati dal reclamante non sono fondati.

In punto di fatto, l'atto sottoscritto in data 18.6.2009 dal signor Girardi e dal legale rappresentante della Hellas Verona F.C. S.p.A., fa esplicito riferimento alla definizione degli "importi previsti per tutti i titoli risultanti dal contratto economico stipulato per la Stagione Sportiva 2008/2009 (retribuzione, premi ed altri emolumenti previsti dal contratto)".

Lo stesso atto indica l'intervenuta corresponsione di "ogni e qualsiasi importo dovuto per emolumenti contrattualmente pattuiti", fino "alla data del 30.4.2009", citando il rilascio di "liberatoria quietanza", "con singoli e separati atti".

È palese quindi, che l'intervenuta transazione non comprende i crediti maturati in epoca successiva e fondati, comunque, sul diverso titolo della sanzione irrogata dal collegio arbitrale, a nulla rilevando che essa si connetta a condotte serbate dal tesserato nel corso della Stagione Sportiva 2008/2009.

In definitiva, quindi, il reclamo deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Girardi Domenico.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S., (NOTA N. 6093/517PF11-12/SP/BLP DELL'8.3.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 18.4.2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 87/CDN del 18.4.2012, ha inflitto alla società Frosinone Calcio S.r.l. la sanzione dell'ammenda di €2.500,00 a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell'art. 4, comma 2, C.G.S..

Ciò in quanto il calciatore Salvatore Aurelio, all'epoca dei fatti tesserato per detta società, non ha adempiuto al lodo con cui la Camera Arbitrale della F.I.G.C. presso la Commissione Agenti di Calciatori ha condannato lo stesso al pagamento di quanto dovuto al proprio agente.

Di talché, la società Frosinone Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, ha proposto reclamo avverso tale decisione, articolando i seguenti motivi:

Sull'applicazione della responsabilità oggettiva nella fattispecie in esame.

La responsabilità oggettiva della società dovrebbe ritenersi esclusa ogniqualvolta la posizione del Club sia rimasta del tutto estranea dall'azione e dai fini del responsabile soggettivo che operi nella esclusiva sua sfera personale e non in rapporto organico con il sodalizio.

Il comportamento contestato al signor Aurelio apparterrebbe alla sfera strettamente individuale dell'atleta, per cui non potrebbe riguardare la società.

Nella prassi, i Club di appartenenza dei calciatori raggiunti da deferimenti analoghi a quello in esame, sempre in materia di inadempimento dei lodi arbitrali, non sarebbero mai stati deferiti.

Sperequazione sanzionatoria. Richiesta di riduzione dell'ammenda.

La sanzione dell'ammenda di € 2.500,00, per un Club di Prima Divisione, sarebbe esorbitante rispetto alla fattispecie disciplinare in discorso.

La reclamante ha concluso chiedendo l'annullamento o la revoca della sanzione irrogata nei propri confronti dalla Commissione Disciplinare Nazionale ovvero, in via subordinata, la riduzione della stessa nella misura di €750,00.

Il reclamo della Società Frosinone Calcio S.r.l. è in parte fondato.

L'art. 4, comma 2, C.G.S. prevede che le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5.

La responsabilità oggettiva, che riguarda – come è ovvio - le società, trova, nell'ottica della particolare autonomia dell'ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva.

L'attuale formulazione della norma, pertanto, non consente di escludere la responsabilità oggettiva in capo alla società per il solo fatto che la condotta illecita contestata al calciatore riguarda la sua sfera strettamente personale, in nessun modo coinvolgendo il rapporto tra lo stesso calciatore e la Società di appartenenza.

In altri termini, nel sistema attuale, la responsabilità oggettiva della società consegue in modo automatico a quella personale del tesserato che ha posto in essere la condotta illecita, sicché la circostanza che, al momento dell'inadempimento del lodo, il calciatore fosse tesserato per la Società Frosinone Calcio S.r.l. è sufficiente ad ascrivere a quest'ultima la responsabilità a titolo oggettivo di cui all'art. 4, comma 2, C.G.S..

Né tale responsabilità può venire meno facendo riferimento all'elemento fattuale per cui, a fronte di situazioni analoghe a quelle in esame, le società di appartenenza dei calciatori deferiti non sarebbero state a loro volta deferite.

Tali considerazioni, però, non escludono che l'organo giudicante possa graduare la sanzione, essendo evidente che il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato non può *sic et simpliciter* essere trasferito in termini simili alle società, atteso che queste ultime non possono assumere il ruolo di mere garanti e responsabili indirette dell'operato dei propri tesserati e questo soprattutto quando, come nel caso di specie, deve essere escluso ogni tipo di coinvolgimento delle stesse nella materiale causalità dell'accaduto.

Ne consegue che, se la responsabilità oggettiva della società reclamante va confermata, la sanzione ad essa irrogabile deve essere estremamente contenuta, per non dire "simbolica".

Per l'episodio in contestazione, in luogo della sanzione dell'ammenda di €2.500,00, appare quindi più congrua una drastica riduzione dell'ammontare della stessa, che la Corte determina in € 500.00.

In tal senso, il reclamo va in parte accolto, e per l'effetto, va ridotta la sanzione dell'ammenda inflitta alla società Frosinone Calcio S.r.l. da €2.500,00 a €500,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL MANTOVA F.C. S.R.L. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY OUT LECCO/MANTOVA DEL 19.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 219/DIV del 21.5.2012)

Con la decisione impugnata, il Giudice Sportivo si è pronunciato sulla regolarità della gara Lecco/Mantova, disputatasi il 19.5.2012, valutando il reclamo presentato dalla società Mantova.

In particolare, la decisione, sulla base della lettura degli atti ufficiali, ha rilevato che al 10° del secondo tempo di gara i sostenitori locali (Lecco) facevano esplodere un petardo di notevole potenza, ai piedi dei gradoni vicino alla rete di recinzione del proprio settore. Tale esplosione avveniva all'altezza del terreno di gioco nel momento in cui il portiere della squadra avversaria (Mantova) aveva recuperato il pallone a fondo campo per rimetterlo in gioco.

Quest'ultimo, in conseguenza della forte e ravvicinata esplosione, si accasciava sul terreno, tenendosi la testa. Prontamente soccorso, il predetto calciatore abbandonava la gara ed era trasportato in ospedale per controlli.

La società Mantova sostiene che l'evento ha influito sul regolare svolgimento della gara (terminata con il punteggio di 1-1) e ha chiesto di comminare alla società Lecco la sanzione della perdita della gara con i risultato di 0-3 in favore della reclamante, ai sensi dell'art. 17, comma 1.C.G.S..

Il Giudice Sportivo, accertata la responsabilità oggettiva della società Lecco, ha ritenuto che l'evento in esame rientra nella previsione dell'articolo 17, comma 1, parte seconda, C.G.S.: "infatti, il danno causato dall'esplosione del petardo ha unicamente comportato l'alterazione del potenziale atletico della squadra del Mantova, senza influire sul regolare svolgimento della gara".

Di conseguenza, il Giudice Sportivo ha applicato al Lecco la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, da scontarsi sulla classifica del campionato di competenza 2012/2013.

La reclamante insiste nella propria tesi difensiva, affermando che per "regolare svolgimento della gara" deve intendersi anche "la possibilità della squadra e dell'allenatore di autodeterminarsi nelle scelte tecniche e atletiche che non siano dettate da infortuni o scontri di gioco". In concreto, sostiene la società Mantova, che, in seguito all'infortunio del proprio portiere, ha dovuto provvedere ad una sostituzione non programmata, mantenendo in gioco, nel finale di gara, "un calciatore in grande difficoltà fisica".

Il reclamo non merita accoglimento.

È palese, infatti, che ogni episodio alterante il potenziale atletico di una squadra, obbligando ad effettuare una o più sostituzioni di calciatori infortunati, è sempre idoneo ad incidere sugli equilibri tecnici e agonistici della competizione. Questo effetto, tuttavia, non può inquadrarsi nella nozione di influenza sul "regolare svolgimento della gara".

Infatti, dagli atti ufficiali è emerso con chiarezza che l'episodio in oggetto ha impedito al portiere del Mantova di concludere la gara, incidendo unicamente sul solo potenziale atletico della squadra, inteso nel suo complesso, senza ostacolare, in altro modo, il regolar svolgimento della partita, la quale è proseguita sino al termine.

In definitiva, quindi, il reclamo deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dal Mantova F.C. S.r.l. di Mantova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Prof. Francesco Delfini, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Antonio Patierno – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

6. RICORSO DELLA A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €3.500,00 ALLA SOCIETÀ,
- INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2012 E AMMENDA €1.500,00 AL SIG. GRECO VINCENZO;
- INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2012 E AMMENDA €1.000,00 AL SIG. TORMA GIANLUCA, INFLITTE SEGUITO GARA ANDRIA/SIRACUSA DEL 22.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 195/DIV del 23.4.2012)

Con rituale reclamo del 4 maggio u.s., preannunciato con nota del 26.4.2012 – con la quale è stata richiesta anche copia degli atti relativi – la società A.S. Andria Bat S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, di cui all'epigrafe, chiedendone la riforma integrale con riduzione, congrua e significativa, di tutte le sanzioni.

Dal rapporto del Direttore di gara si rileva che il signor Torma, dirigente addetto all'arbitro, veniva allontanato al 9° minuto del II° tempo di gioco perché, alzandosi dalla panchina, aveva rivolto all'arbitro una espressione ingiuriosa e, al termine dell'incontro, entrando sul terreno di gioco, gli aveva rivolto altra e più articolata frase offensiva.

Si rileva, poi, che il signor Greco, al 46° minuto del secondo tempo di gara, veniva allontanato dallo stesso arbitro – su precisa segnalazione dell'Assistente Arbitrale – in quanto aveva duramente e offensivamente inveito contro il direttore di gara per una decisione da questi assunta e, uscendo dal terreno di gara, aveva continuato a protestare scompostamente.

Al termine dell'incontro, rientrando sullo stesso terreno, aveva nuovamente inveito contro lo stesso direttore di gara reo, secondo la sua tesi, di aver ingiustificatamente protratto la durata della partita, rivolgendogli ulteriori e più gravi espressioni oltraggiose.

Nello stesso contesto di fine partita, un addetto alla sicurezza aveva aperto uno dei cancelli di ingresso al campo di gioco e consentito l'ingresso di almeno una decina di spettatori che, unitisi ai calciatori dell'Andria Bat, avevano esultato per il favorevole risultato della gara.

Gara, nel corso della quale tifosi della società ospitante avevano, più volte, apostrofato offensivamente l'arbitro.

Gli episodi descritti trovano complessiva conferma nel referto dell'Assistente arbitrale e nelle relazioni del Commissario di campo e del rappresentante della Procura Federale.

Il Giudice Sportivo, per questi ultimi due episodi, aveva comminato alla società Andria Bat s.r.l. l'ammenda descritta "perché persona non identificata ma riconducibile alla società, al termine del primo tempo di gara, rivolgeva all'arbitro frasi offensive e minacciose; perché al termine della gara un addetto alla sicurezza apriva un cancello permettendo l'ingresso in campo di circa dieci tifosi".

La sanzione inflitta al signor Torma è stata così motivata "per comportamento reiteratamente offensivo verso l'arbitro durante la gara; allontanato, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco rivolgendo frasi offensive ad un addetto federale che lo invitava a rientrare negli spogliatoi (sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all'arbitro (r.A.,

r. cc, proc. fed) mentre quella comminata al signor Greco "per comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale durante la gara ed al termine della stessa (recidivo, espulso, r. A., r.A.A., cc, proc. fed.).

La società reclamante, come detto, ha chiesto una congrua e significativa riduzione delle sanzioni inflitte dal Giudice sportivo adducendo, quanto all'ammenda inflittale, che ricorrerebbero le circostanze attenuanti di cui agli art. 13 e 14 C.G.S. per aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire comportamenti illegittimi o illeciti, collaborato proficuamente con le Forze dell'Ordine e, da ultimo, per la mancanza di episodi influenti sul regolare svolgimento della partita. Ha richiamato giurisprudenza favorevole di questa Corte.

Quanto alla sanzione inflitta al signor Torma, la reclamante ha esposto che l'atteggiamento del suo dirigente sarebbe stato meramente irriguardoso verso l'arbitro e, come tale, passibile di sanzione meno severa di quella irrogata, soprattutto comparandola con quella inflitta per condotte più gravi e, asseritamente, ritenute, da questa Corte, meritevoli di pene più blande.

Le stesse argomentazioni sono state utilizzate per invocare una significativa riduzione dell'inibizione irrogata al dirigente Greco reo, ad avviso della reclamante, di essersi rivolto in modo irriguardoso all'arbitro per decisioni da questi assunte e che, a suo giudizio, "risultavano totalmente ingiuste", umanamente comprensibili, se non giustificate, dal fatto che un risultato non favorevole avrebbe comportato la retrocessione della squadra a categoria inferiore.

Istruito il ricorso, il reclamo è stato posto all'esame nell'odierna riunione nella quale è stato sentito, in rappresentanza della società, l'avv. Michele Cozzone il quale, nel richiamare le deduzioni già svolte, ha insistito per l'accoglimento delle richieste ivi formulate.

La Corte in via preliminare all'esame, nel merito, delle doglianze avanzate, dispone che il ricorso presentato vada separato in tre distinti gravami, attesa l'autonomia dei fatti contestati e delle sanzioni irrogate in prime cure.

Ciò fatto, deve dirsi che la doglianza relativa alla sanzione dell'ammenda di € 3.500,00 inflitta alla società A.S. Andria Bat S.r.l. appare meritevole di parziale condivisione.

Al riguardo va osservato, com'è ben noto alla reclamante, che l'art. 13 C.G.S. (e, in parte l'art. 14, u.c. C.G.S.) dispone che la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori non si concretizza solo se concorrono, congiuntamente, almeno tre delle circostanze ivi enumerate. Se ne ricorrono solo talune la responsabilità è attenuta.

Su questo si fonda la tesi attrice allorché, come esposto *supra*, adduce che la società avrebbe fattivamente adempiuto ai suoi obblighi di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica sia con modelli organizzativi propri che cooperando con le forze dell'ordine.

La tesi non può essere condivisa perché l'art. 12 C.G.S. impone, da un lato, alle società di adoperarsi fattivamente per evitare fatti discriminatori o violenti di qualsiasi matrice e dall'altro, per evitare "cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza" (comma 3).

La contravvenzione a tale disposizione comporta l'irrogazione dell'ammenda nella misura prevista dal successivo comma 6.

Ora, a ben vedere, non solo i tifosi hanno, più volte, rivolto all'arbitro l'espressione ingiuriosa di cui al referto dell'arbitro (senza alcun intervento repressivo o moderatore da parte della società) ma, al termine della gara, grazie alla collaborazione fattiva e decisiva di un soggetto riconducibile alla medesima società, una decina di loro è addirittura entrata agevolmente in campo.

Quest'ultimo fatto, ad avviso di questa Corte, sfugge a più grave sanzione solo in ragione di quanto poi accaduto, ovvero la finalizzazione dell'azione alla esclusiva esultanza con i giocatori per il favorevole risultato raggiunto.

Non si vede, al riguardo, quale efficiente modello organizzatorio si possa invocare se si consente al pubblico – di cui non si conoscono ovviamente le reali intenzioni - di entrare in campo o si consente ai tifosi di insultare gli ufficiali di gara invocando l'asserita erroneità delle loro decisioni e la deteriore posizione in classifica.

Detto quanto precede va però affermato, per una corretta quantificazione dell'ammenda, che le frasi offensive sono state profferite solo da alcune decine di tifosi e che l'accesso di un piccolo gruppo di loro all'interno del terreno di gioco non ha dato luogo ad azioni violente – o anche al solo tentativo – e, comunque, sempre sotto il controllo delle forze dell'ordine presenti.

Per queste ragioni la Corte ritiene, nella complessiva valutazione del fatto specifico, che l'ammenda, in parziale accoglimento del reclamo, possa essere ridotta congruamente ad € 2.500,00.

Conseguentemente si dispone la restituzione della relativa tassa reclamo.

Non può invece accogliersi la pretesa di riduzione delle sanzioni inflitte ai dirigenti in quanto questa Corte reputa che sia pienamente accertato che gli stessi – come da referto dell'arbitro, confermato da quello dell'assistente arbitrale quanto al comportamento del signor Greco e dalle relazioni del Commissario di campo e del rappresentante della Procura Federale – hanno tenuto, dapprima nei confronti del direttore di gara e poi della terna arbitrale, un comportamento non certamente irriguardoso ma reiteratamente offensivo nei contenuti e verbalmente violento quanto alle forme.

Né, certamente, può essere addotta a circostanza attenuante la posizione di classifica.

Questa Corte ha avuto più volte modo di sottolineare che il compito dei dirigenti vada oltre la mera gestione amministrativa della società e che esso ha una valenza che trascende il mero rapporto funzionale per assumere una funzione etico-sportiva non solo educatrice – attraverso l'esempio – ma di vera e propria collaborazione e garanzia acché ogni gara si svolga nel rispetto dello spirito e della *ratio* delle norme federali.

Particolarmente riprovevole è poi che proprio l'addetto all'arbitro – come nel caso del sig. Torma – obliteri completamente la propria funzione e si ponga come aggressore verbale dello stesso, venendo così meno al ruolo di soggetto che deve, *in primis*, provvedere alla tutela degli ufficiali di gara e, poi, coadiuvarli nell'assicurare il sereno svolgimento della funzione loro affidata.

Dalla lettura degli atti, indipendentemente dal valore pienamente e indiscutibilmente fidefaciente del referto di arbitro e assistenti, si apprezza che sia il signor Greco che il signor Torma hanno posto in essere una condotta platealmente scomposta e tutta rivolta a offendere gli ufficiali di gara, ritenuti responsabili di aver assunto decisioni non gradite e, questo, giustifica ampiamente le sanzioni loro irrogate dal Giudice di prime cure che, pertanto, vanno confermate.

Ultroneo e impreciso è, da ultimo il riferimento ad asserite decisioni di questa Corte meno severe a fronte di comportamenti più gravi, poiché un'attenta lettura dei precedenti giurisprudenziali conduce a conclusioni opposte.

In conclusione, i ricorsi relativi alle sanzioni irrogate ai sigg. Torma Gianluca e Greco Vincenzo, debbono essere respinti.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S. Andria BAT S.r.l. di Andria (Barletta – Andria - Trani) in relazione alla posizione della società riduce la sanzione a quest'ultima inflitta alla ammenda di €2.500,00.

Conferma per il resto le decisioni impugnate.

Dispone restituirsi la sola tassa relativa alla posizione della società ed addebitarsi le rimanenti.

7. RICORSO DEL SIG. BRAGHIN MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SPAL/PRO VERCELLI DEL 25.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.197/DIV del 26.4.2012)

Il Giudice Sportivo la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 197/DIV del 26.4.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al signor Braghin Maurizio allenatore della società F.C. Pro Vercelli 1892.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Spal/Pro Vercelli disputato il 25.4.2012, e al termine delle stesso, il Braghin assumeva atteggiamento offensivo e provocatorio verso il pubblico provocandone la reazione; dopo il termine dell'incontro per tre volte usciva dagli spogliatoi e rivolgeva al pubblico che defluiva dallo stadio reiterate frasi offensive e minacciose, che provocavano la reazione dei destinatari, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Avverso tale provvedimento il signor Maurizio Braghin ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.4.2012 formulando, con successivo fax del

29.4.2012, richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 10.5.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal sig. Braghin Maurizio, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 17 luglio 2012

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete